

Industrie CBI S.p.A.

Socio Unico

Via Della Taccona, 77
20900 Monza (MB) - Italy
Tel. +39 (039) 73941
Fax +39 (039) 737125
info@industriecbi.it
www.cbifans.com

Condizioni generali di acquisto

(Rif.: 12/2017)

1. Accettazione dell'ordine e applicazione condizioni generali di acquisto

1.1. Le presenti condizioni generali di acquisto si applicano a tutti gli ordini emessi da Industrie CBI S.p.A. e, pertanto, costituiscono parte essenziale ed integrante di ogni ordine di acquisto.

Gli ordini di acquisto emessi da Industrie CBI si riterranno accettati dal fornitore **(I)** implicitamente qualora quest'ultimo non provveda a inviare rinuncia entro 5 (cinque) giorni dall'invio dell'ordine ovvero, **(II)** qualora il fornitore dia corso, anche parzialmente, all'ordine stesso ovvero, **(III)** qualora il fornitore emetta formale conferma d'ordine.

Con l'accettazione dell'ordine, in una delle suddette modalità, il fornitore accetta espressamente tutti i termini e le condizioni riportate nel seguente documento che verrà allegato ad ogni ordine di acquisto, rinunciando all'applicazione, anche parziale, delle proprie condizioni generali di vendita.

Ogni richiesta di deroga alle presenti condizioni generali di acquisto dovrà pervenire in forma scritta prima di dar corso, anche parzialmente, all'ordine. Sarà facoltà esclusiva di Industrie CBI S.p.A. acconsentire o meno alle istanze di modifica presentate dal fornitore.

Le variazioni inserite sulla conferma d'ordine o all'interno di eventuale corrispondenza si daranno per non apposte e non avranno alcun valore se non approvate preventivamente all'esecuzione dell'ordine da Industrie CBI in forma scritta.

Nel caso intervenissero accordi verbali derogativi a quanto previsto nel presente documento, al fine di avere valore vincolante tra le Parti, dovranno essere espressamente ratificati in forma scritta.

2. Prezzi e pagamenti

2.1 Tutti i prezzi riportati negli ordini emessi da Industrie CBI si intendono perentoriamente fissi ed inderogabili per tutta la durata dell'ordine.

2.2. I termini di pagamento sono indicati nell'ordine. Il pagamento di una fattura non costituirà mai, ed in alcun modo, accettazione dei prodotti forniti e non esimerà il fornitore dalle responsabilità dovute dalla mancanza di conformità dei prodotti consegnati rispetto alle specifiche richieste nell'ordine di acquisto.

2.3. Resta espressamente convenuto tra le parti che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione

del credito o delegazione di pagamento sotto qualsiasi forma, salvo esplicita autorizzazione di Industrie CBI da provarsi in forma scritta.

3. Fatturazione

3.1. Qualsiasi fattura emessa dal fornitore che non contenga riferimento al numero d'ordine non sarà presa in carico da Industrie CBI sinché non verrà opportunamente rettificata.

3.2. Il fornitore è tenuto a far pervenire la sua fattura entro il 5° (quinto) giorno lavorativo del mese successivo alla sua emissione. In caso contrario, la fattura sarà registrata con un mese di ritardo e, conseguentemente, i termini di pagamento saranno posticipati di 30 giorni.

3.3 Le fatture italiane dovranno pervenire a mezzo SDI; le fatture estere dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail : contab-fornitori@industriecbi.it

4. Termini di consegna

4.1. Il fornitore riconosce che i termini di consegna riportati nell'ordine sono essenziali e vincolanti. Decorso inutilmente tale termine il fornitore dovrà immediatamente informare Industrie CBI in merito, sia alle motivazioni del ritardo, sia alla tipologia di azioni finalizzate al contenimento di detto ritardo, sarà facoltà dell'Ufficio acquisti eventuale conferma o meno del ritardo. In ogni caso, fatte salvo quanto previsto all'art. 10, la mancata consegna della fornitura entro il termine inderogabile riportato nell'ordine, obbliga il fornitore alla liquidazione dei danni per ritardo il cui importo è predeterminato e sarà pari all'1% del valore totale della fornitura per ogni settimana di ritardo, o sua frazione, sino ad un massimo di 10 settimane (oltre all'importo fisso pari € 500,00 a titolo di spese amministrative generali e di gestione pratica claim).

Decorse inutilmente 10 settimane dalla data di consegna riportata nell'ordine, sarà facoltà di Industrie CBI procedere insindacabilmente a **(I)** acquistare il bene da altro fornitore a costi e spese del fornitore inadempiente, oppure **(II)** recedere dal contratto per inadempimento del fornitore richiedendo a quest'ultimo la liquidazione dei danni sino alla concorrenza massima determinata dal valore dell'ordine.

4.2. Industrie CBI si riserva il diritto di rifiutare consegne parziali o anticipate e può restituire tali forniture a spese e rischio del fornitore.

4.3. Il fornitore si impegna ad ispezionare i prodotti prima della consegna al fine di verificare, non solo la conformità della fornitura alle caratteristiche e specifiche tecniche riportate nell'ordine, ma anche la conformità dell'imballo alla tipologia di trasporto previsto dall'ordine stesso.

Industrie CBI S.p.A.

Socio Unico

Via Della Taccona, 77
20900 Monza (MB) - Italy
Tel. +39 (039) 73941
Fax +39 (039) 737125
info@industriecbi.it
www.cbifans.com

4.4 Il fornitore si obbliga a riportare su ogni documento il numero d'ordine, il codice articolo, le specifiche necessarie all'individuazione della merce e la quantità.

4.5 Industrie CBI avrà facoltà di respingere qualsiasi fornitura dovesse pervenire con bolla di consegna incompleta, con denominazione o riferimenti diversi da quelli indicati nell'ordine e, soprattutto, senza il numero di riferimento dell'ordine.

5. Passaggio di proprietà e dei rischi

5.1. Il passaggio di proprietà avverrà a seguito pagamento da parte di Industrie CBI di qualsiasi parte del prezzo di acquisto, oppure alla consegna della fornitura nel luogo stabilito nell'ordine, quale dei due si verifichi per primo.

Nessuna clausola di patto di riservato dominio in favore del fornitore sarà valida, a meno che sia stata espressamente concordata in forma scritta con industrie CBI.

5.2. Salvo quanto diversamente convenuto tra parti, il trasferimento dei rischi avverrà secondo quanto stabilito nelle modalità di resa ex Incoterms 2010 riportata nell'ordine.

6. Accettazione e Garanzie

6.1. Le spedizioni devono essere preannunciate ad Industrie CBI mediante avviso indicante: marche, quantitativi, pesi dei colli netti e lordi, transcodifica dei codici prodotto del fornitore con i codici di riferimento CBI, modalità di resa, mezzo di spedizione.

Industrie CBI declina ogni responsabilità per i materiali forniti in eccedenza ai quantitativi ordinati, anche se detti materiali fossero stati provvisoriamente accettati dai nostri magazzini.

6.2. Tutto il materiale pervenuto presso Industrie CBI si intende ritirato ed accettato "con riserva", ossia sino a quando Industrie CBI provvederà, in un tempo ragionevole, all'ispezione e verifica di conformità del prodotto rispetto alle specifiche e caratteristiche tecniche riportate nell'ordine.

L'eventuale liberatoria rilasciata al momento del ricevimento della merce (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la firma della bolla di consegna) non è in alcun modo da considerarsi quale documento che solleva il fornitore dalla responsabilità se, ad una successiva ispezione, i prodotti consegnati si rivelassero non conformi alle specifiche indicate nell'ordine.

Nel caso in cui il materiale fornito non possedesse le caratteristiche inserite nell'ordine, la fornitura verrà respinta a spese del fornitore.

6.3. Il fornitore garantisce tutti i materiali per 24 mesi decorrenti dalla data di consegna della singola fornitura.

6.4. Il fornitore garantisce che il prodotto consegnato sia conforme alle specifiche ed alle caratteristiche tecniche riportate nell'ordine (il fornitore sarà responsabile direttamente anche in caso di subappalto autorizzato da Industrie CBI). In particolare il fornitore assicura che, per tutto il periodo coperto da garanzia, il prodotto fornito sia privo di qualsiasi vizio e/o difetto di progettazione, fabbricazione, costruzione ed assemblaggio, che i materiali utilizzati siano privi di difetti, e che i prodotti siano realizzati conformemente a tutte le leggi e regolamenti applicabili nonché agli standard qualitativi e tecnici riportati nelle specifiche contrattuali.

6.5. In caso di non conformità dei prodotti consegnati rispetto alle specifiche riportate nell'ordine, Industrie CBI, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, provvederà a notificare in tale difformità al fornitore in forma scritta, concedendogli 15 giorni per la risoluzione della problematica.

Decorso detto termine, e fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, Industrie CBI potrà a sua insindacabile valutazione (I) risolvere in tutto o in parte l'ordine restituendo i prodotti difettosi al fornitore a spese di quest'ultimo, oppure (II) rifiutare i prodotti non conformi, richiedendo al fornitore la consegna di nuovi prodotti in sostituzione nel più breve tempo possibile, oppure (III) provvedere, nel più breve tempo possibile, alla sostituzione del prodotto difettoso con un prodotto conforme di altro fornitore a spese del fornitore inadempiente, oppure (IV) accettare per tali prodotti una riduzione del prezzo pattuita.

Tutte le spese necessarie per effettuare le sostituzioni, modifiche e/o riparazioni (incluse, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le spese di trasporto ed i costi per effettuare l'operazione di sostituzione etc..) si intendono a carico del fornitore ovunque l'intervento debba essere effettuato.

6.6. Nel caso in cui, nonostante gli interventi in garanzia, il fornitore non riuscisse a risolvere i vizi del prodotto, sarà facoltà di Industrie CBI richiedere la risoluzione del contratto con conseguente richiesta di risarcimento danni per responsabilità da inadempienza del fornitore, fatti salvi gli ulteriori danni.

6.7. Gli interventi in garanzia prorogano il periodo di garanzia riportato nell'articolo 6.3 dello stesso tempo occorso all'esecuzione dell'intervento.

7. Responsabilità ed assicurazioni

7.1. Il fornitore è responsabile verso Industrie CBI e verso qualsiasi terza parte, per danni di qualsiasi natura causati dal fornitore, dai suoi dipendenti, o qualsiasi altra persona che eseguirà qualsiasi obbligazione derivante dall'ordine per conto del fornitore.

Il fornitore si obbliga a tenere indenne e risarcire Industrie CBI per i danni derivanti dall'inadempimento del fornitore

Industrie CBI S.p.A.

Socio Unico

Via Della Taccona, 77
20900 Monza (MB) - Italy
Tel. +39 (039) 73941
Fax +39 (039) 737125
info@industriecbi.it
www.cbifans.com

nell'esecuzione dell'ordine, nonché da qualsiasi richiesta e/o rivendicazione di terze parti derivanti dall'ordine, ed è responsabile per ogni conseguenza economica potrebbe derivare da tali richieste sino alla concorrenza massima pari al 100% del valore del contratto.

7.2 Previo congruo preavviso il fornitore si assume l'onere di concedere accesso al sito ai dipendenti di Industrie CBI e/o ai dipendenti del suo cliente, al fine di presenziare ai collaudi e/o verificare lo stato avanzamento lavori dell'intera fornitura dando loro ogni informazione ed adeguata assistenza.

7.3 Il fornitore si assume l'onere a la responsabilità di utilizzare, e fornire, solo materiali conformi alla Direttiva 2002/95/CE (RoHS) e ai futuri aggiornamenti, modifiche ed integrazioni contenente la lista delle sostanze vietate. Inoltre il fornitore si assume l'onere e la responsabilità di rispettare quanto previsto dal Regolamento 1907/2006 (REACH), e sue future modifiche relativamente a tutti i materiali, sostanze ed articoli da lui forniti.

7.4 Il fornitore si obbliga ad ottenere la necessaria ed idonea copertura assicurativa per tutte le responsabilità in cui può incorrere nell'esecuzione dell'ordine.

Il fornitore produrrà, a semplice richiesta di Industrie CBI, copia di tutti i certificati assicurativi. In ogni caso, la stipula della suddetta assicurazione non solleva in nessun caso il fornitore dalle proprie responsabilità pertanto, il fornitore, sarà responsabile del risarcimento dei danni per proprio conto qualora le conseguenze economiche non possano essere coperte, totalmente o in parte, dalla suddetta assicurazione.

8. Diritti di proprietà intellettuale e riservatezza

8.1. Il fornitore garantisce che i prodotti forniti non infrangano o violino nessun brevetto, marchio depositato, diritto d'autore o qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale di terzi.

Il fornitore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne Industrie CBI rispetto ad ogni azione, rivendicazione, imputazione di responsabilità, danni, costi e spese (incluse quelle legali) dovute o derivanti da qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il fornitore si obbliga, a sue spese, a difendere Industrie CBI da ogni simile azione, rivendicazione e procedimento legale.

8.2 I disegni, i calibri, gli stampi e le campionature che dovessero essere consegnate al fornitore per l'esecuzione degli ordini, rimangono di proprietà di Industrie CBI e dovranno essere restituiti a quest'ultima a semplice richiesta ed in buono stato di conservazione. In difetto di quanto sopra, verranno addebitati a fornitore tutti i costi e le spese per la sostituzione o il ripristino dei beni consegnati.

8.3 Nell'assumere l'ordine il fornitore si impegna a limitare la produzione dei pezzi all'esatto quantitativo riportato nell'ordine di fornitura, e quindi, a non concedere in nessun caso a terzi articoli costruiti su disegni o campioni di Industrie CBI.

8.4 Il fornitore si obbliga a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni che può ricevere al momento dell'ordine. Il fornitore non rivelerà a terzi alcun dato (se non a propri dipendenti strettamente collegati al progetto e richiedendo agli stessi egual riservatezza), e non utilizzerà alcun informazione per scopi diversi dall'esecuzione dell'ordine senza previo consenso scritto di Industrie CBI. Gli obblighi di riservatezza e segretezza dei contenuti progettuali rimarranno a carico del fornitore per 10 anni dalla data in cui gli stessi sono stati divulgati da Industrie CBI al fornitore.

9. Risoluzione contrattuale

9.1 Se il fornitore non adempie in tutto o in parte ad una qualsiasi delle obbligazioni derivante da un Ordine, Industrie CBI ha il diritto di risolvere tale ordine per inadempimento inviando al fornitore una comunicazione scritta con la quale concede al fornitore stesso il termine di 15 giorni per rimediare al suddetto inadempimento. Decorso tale termine Industrie CBI può risolvere l'ordine immediatamente, salvo il diritto al risarcimento del danno di cui all'art. 7.1 del presente documento.

10 Cause di forza maggiore

10.1 Costituiscono cause di forza maggiore quegli eventi straordinari e indipendenti dalla volontà delle Parti che, pur con la dovuta diligenza non possono essere previsti, ed impediscono alle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto. Rientrano tra le cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli incendi, le esplosioni, le inondazioni, i terremoti, le guerre etc.

10.2 In caso di insorgenza di una causa di forza maggiore, la Parte colpita dovrà darne immediata comunicazione alla Controparte per iscritto (comunque entro 5 giorni dall'insorgere dalla causa di forza maggiore) descrivendo l'evento e dando tutte le informazioni rilevanti e le relative prove indicando, in particolare, il periodo di tempo per il quale detto evento potrebbe ritardare il puntuale adempimento dell'ordine.

10.3 Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione di insorgenza di una causa di forza maggiore le Parti potranno rinegoziare le disposizioni e, in caso di mancato accordo congiunto entro i successivi 30 giorni, ciascuna delle Parti avrà facoltà di



Industrie CBI S.p.A.

Socio Unico

Via Della Taccona, 77
20900 Monza (MB) - Italy
Tel. +39 (039) 73941
Fax +39 (039) 737125
info@industriecbi.it
www.cbifans.com

recedere dal Contratto previa comunicazione scritta alla controparte, senza che da ciò ne derivi alcun obbligo di corrispondere un indennizzo.

10.4 In caso di scioglimento del contratto di fornitura, ogni Parte avrà diritto a conservare ciò che ha ottenuto in virtù dell'esecuzione, dal momento della conferma d'ordine sino al manifestarsi dell'evento costituente causa di forza maggiore, sempre che ci sia stata relativa controprestazione proporzionata al valore della prima prestazione.

11. Subappalto e cessione ordine

11.1 Il fornitore non potrà subappaltare l'ordine in tutto o in parte senza preventiva e tassativa autorizzate da parte di industrie CBI. In ogni caso, anche se il subappalto sia stato autorizzato, il fornitore rimane l'unico responsabile del corretto e conforme adempimento dell'ordine e garantisce che il/i subappaltatore/i rispettino l'ordine e le presenti condizioni generali di acquisto.

11.2 Il fornitore non potrà mai cedere, delegare e/o trasferire l'ordine concluso con Industrie CBI S.p.A (neanche parzialmente) senza previa autorizzazione espressa e scritta della nostra società. Nel caso in cui venga concessa la cessione del contratto, il cessionario sarà vincolato ai termini ed alle condizioni riportate nel presente documento.

12. Variazioni sostanziali

12.1 Il fornitore ha l'obbligo di informare tempestivamente Industrie CBI in merito a qualsiasi variazione sostanziale dovesse insorgere in merito alla struttura giuridica della Società, nonché a qualsiasi modifica dovesse sopraggiungere nella struttura di controllo del proprio capitale.

13. Legge applicabile

13.1 L'ordine è regolato esclusivamente dalla Legge Italiana e, di conseguenza, tutti gli aspetti e le tematiche in esso contenuti, incluse le presenti condizioni generali di acquisto facenti parte integrale e sostanziale dell'ordine stesso, saranno disciplinati ed interpretati ai sensi e nel rispetto della Legge Italiana.

14. Foro competente

14.1 Nel caso in cui dovesse insorgere una controversia in relazione al qualsiasi aspetto dell'ordine (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo la sua interpretazione ed esecuzione), le parti si impegnano ad addivenire entro 30 giorni ad una risoluzione bonaria della controversia. Decorso inutilmente tale termine la domanda per la composizione della controversia dovrà essere presentata esclusivamente presso il Foro di Milano, rimanendo esclusa per le parti la possibilità di adire qualsiasi altro Tribunale. L'intero procedimento dovrà essere condotto in lingua italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il fornitore dichiara di aver compreso e di approvare integralmente per iscritto tutte le clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

Firma del Fornitore